

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME' Giuseppe - Presidente -

Dott. DE STEFANO Franco - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 30889-2011 proposto da:

DEBITORI ESECUTATI

- ricorrenti -

contro

BANCA ALFA CREDITRICE

BANCA BETA CREDITRICE

BANCA GAMMA CREDITRICE

- controricorrenti -

e contro

AGGIUDICATARIO

- intimati -

avverso la sentenza n. 15787/2011 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 21/07/2011, R.G.N. 82046/2008.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. - Nel corso della procedura di espropriazione immobiliare n. 53410/85 del tribunale di Roma, intrapresa in danno dei debitori, in data 13.12.06 fu emesso decreto di trasferimento dell'immobile staggito (costituito dall'unità immobiliare sita in (OMISSIS), notificato agli esecutati il 28.3.08 con pedissequo atto di precetto di rilascio.

Dopo almeno altre tre opposizioni - una ai sensi dell'art. 615 c.p.c., (iscr. al n. 97363/03 r.g. per l'esiguità del prezzo della prima aggiudicazione) ed altre due, tra loro poi riunite, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., (iscritte ai nn. 73323/05 r.g. e 2738/06 r.g., rispettivamente contro l'aggiudicazione provvisoria e l'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'aggiudicazione) - gli esecutati impugnarono

ulteriormente il decreto di trasferimento con ricorso dep. in cancelleria il 17.4.08, chiedendo applicarsi la sospensione per trecento giorni ai sensi dell'art. 20 della legge 44/99 in forza dell'intervenuta pronunzia, in data 7.2.08, del decreto prefettizio, nonché la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto di trasferimento fino al passaggio in giudicato delle impugnative pregresse, ai sensi anche dell'art. 586 c.p.c. e comunque dell'art. 295 c.p.c..

Rigettata l'istanza di sospensione - dell'esecuzione e dell'efficacia esecutiva del decreto di trasferimento - e dichiarato inammissibile il reclamo avverso la relativa ordinanza, nella fase di merito si costituirono le banche creditrici e l'aggiudicatario, tutti chiedendo il rigetto dell'opposizione, ma instando il secondo pure per la sospensione del giudizio in attesa dell'esito di quello dinanzi a questa Corte di Cassazione sulla sentenza già resa tra le parti.

L'adito tribunale di Roma rigettò l'opposizione con sentenza n. 15787 del 21.7.11, notificata il 14.11.11, per la cui cassazione ricorrono oggi, affidandosi a due motivi, gli originari opposenti;

resiste, con due separati successivi controricorsi a ministero di differenti difensori, Banca Beta, , ma notifica controricorso anche Banca Alfa, mentre non espleta attività difensiva in questa sede F.E. e non risulta raggiunta da rituale notifica del ricorso la Banca S.p.A.. Non sono depositate memorie per la pubblica udienza del di 8.1.15.

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. - Va rilevato che i ricorrenti si dolgono:

- col primo motivo, di "illegittimità della sentenza impugnata ex art. 111 Cost. - violazione e/o falsa applicazione della L. n. 44 del 1999, art. 20 in combinato disposto con l'art. 586 c.p.c. in presenza di requisiti formali e sostanziali imposti dalla legge, omettendo di sospendere l'esecuzione e l'efficacia del decreto di trasferimento in pendenza di impugnazione di tutti gli atti esecutivi precedenti - omessa motivazione sul punto";

- col secondo motivo, di "illegittimità della sentenza impugnata ex art. 111 Cost., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5, per insufficiente e/o contraddittoria motivazione nella parte in cui il giudice estensore ha dichiarato di non poter revocare il decreto di trasferimento, in quanto il rimedio previsto dall'art. 586 c.p.c. è utilizzabile soltanto prima della sua emissione, riconoscendo implicitamente carattere di definitività all'ordinanza di rigetto della sospensione dell'aggiudicazione, senza che sia intervenuta sentenza definitiva sul punto - asserita irrevocabilità del decreto di trasferimento ancor prima che venga emessa sentenza che decide il giudizio di impugnazione - compressione del diritto di difesa ex art. 111 Cost. in quanto tale decisione dichiara l'assoluta inutilità delle impugnazioni già pendenti avverso tutti gli atti esecutivi precedenti all'emissione del decreto di trasferimento".

3. - Dei controricorrenti:

- la Banca Alfa: mediante il controricorso a ministero dell'avv. Omissis, nega mancare la motivazione sia sull'istanza di sospensione dell'intera procedura esecutiva che su quella di revoca del decreto di trasferimento; mediante il controricorso a ministero dell'avv. F., poi, condivide le motivazioni già poste dal g.e. a base del rigetto delle istanze di sospensione e di revoca del decreto di trasferimento, rispettivamente: per l'implausibilità della perpetrazione del reato di usura ad opera degli agenti degli istituti bancari creditori; e poi sia per l'inammissibilità di un provvedimento ex art. 586 c.p.c., dopo la pronunzia del decreto di trasferimento, sia in concreto escludendo la notevole sproporzione del prezzo rispetto a quello giusto;

- Banca Alfa, dal canto suo, condivide le valutazioni del giudice del merito sull'insussistenza dei presupposti per la sospensione neppure ai sensi della L. n. 44 del 1999, art. 20 e sull'impossibilità di applicare l'art. 586 c.p.c., dopo la sua emanazione, come pure di revocare il decreto di trasferimento, una volta versato dall'aggiudicatario il prezzo.

4. - E' necessario esaminare alcune questioni preliminari.

4.1. In primo luogo, non rileva la mancata instaurazione del contraddittorio, nel presente grado di legittimità, nei confronti della Banca S.p.A., nonostante questa rivesta la qualifica di litisconsorte necessario.

Infatti, il diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivante dall'art. 111 Cost., comma 2 e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali) impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare ed impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, espresso dall'art. 101 c.p.c., da sostanziali garanzie di difesa (art. 24 Cost.) e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità (art. 111 Cost., comma 2) dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti (cfr., per il caso di inammissibilità del ricorso, Cass. Sez. Un., ord. 22 marzo 2010, n. 6826; fra le tante altre: Cass. 18 gennaio 2012, n. 690; Cass. 25 gennaio 2012, n. 1032; Cass., ord. 8 novembre 2012, n. 19317; Cass. 24 maggio 2013, n. 12995; Cass. 17 giugno 2013, n. 15106; Cass. 30 agosto 2013, n. 19975; Cass. 23 gennaio 2014, n. 1364).

Ora, ritiene il Collegio che tale principio, per evidente identità di ratio, vada applicato anche all'ipotesi di manifesta infondatezza del ricorso, ovvero allorché esso appaia prima facie non meritevole di accoglimento (Cass. 29 febbraio 2012, n. 3132; Cass. 10 aprile 2012, n. 5695; Cass., ord. 18 luglio 2012, n. 12399; Cass., ord. 28 dicembre 2012, n. 23994; Cass. Sez. Un., 11 maggio 2013, n. 11523; Cass., ord. 24 maggio 2013, n. 13030).

Infatti, anche in tale ipotesi né lo stesso ricorrente, né la parte pretermessa ricaverebbe alcun vantaggio concreto dalla partecipazione della seconda al giudizio, a maggior ragione - ma non solo - ove fosse poi a sua volta decaduta dal diritto ad un'autonoma impugnazione.

In definitiva, nel rispetto dei principi già evidenziati - in uno a quello di economia processuale (sul punto, v. Cass., ord. 30 gennaio 2013, n. 2240), che impone al giudice di adottare interpretazioni delle norme processuali che non comportino un dispendio di ulteriori risorse, ove risulti escluso qualsiasi vantaggio o maggior beneficio per le parti - va esclusa anche nel caso di manifesta infondatezza del ricorso la necessità della fissazione di un termine per l'integrazione del contraddittorio o per la rinnovazione della notifica del ricorso nei confronti degli eventuali litisconsorti necessari pretermessi o non raggiunti da rituale notifica.

4.2. In secondo luogo, va dichiarato inammissibile il controricorso successivo notificato dalla Banca Beta, cioè di quello formato a ministero dell'avv. F., spedito per la notifica il 9.2.12 e quindi dopo il pieno perfezionamento della notifica del precedente, formato a ministero dell'avv. V., avutosi il 30.1.12.

Sul punto, la correttezza dell'attività dispiegata da un intimato ai fini dell'assunzione di qualità di parte del giudizio di legittimità va valutata non solo al momento in cui essa ha luogo, ma anche e soprattutto, se non sotto il profilo della necessità di una sua non ridondanza al fine di evitare ingiustificati aggravii di spese a controparte, alla stregua del principio generale di consumazione nel processo di impugnazione (benché riferito di norma al ricorso principale: sul quale, tra molte, v. Cass. Sez. Un. 22 aprile 2013, n. 9688).

In meditata applicazione estensiva di tale principio a tutte le facoltà processuali soggette a termini preclusivi da espletarsi ai fini del rituale dispiegamento di un'impugnazione e della resistenza ad essa, una volta ritualmente formato l'atto con il quale la difesa è espletata il medesimo soggetto può formarne altro, di regola, solo in caso di vizio insanabile del primo ed allo scopo di porvi rimedio (e, per di più, con efficacia solo ex nunc e pur sempre a condizione della ritualità del secondo).

Nel caso di specie, l'unitarietà del soggetto rappresentato al momento dell'assunzione della qualità di parte in questo giudizio, benché conseguita all'esito di complesse vicende modificative del rapporto e latere creditoris, non viene certo meno neppure nel caso di un'eventuale distinzione delle ragioni creditorie azionate in origine e di un'ipotetica - ma mai chiaramente neppure addotta in questa sede - loro titolarità, anche solo temporanea, in capo ad istituti bancari diversi, divenuti solo in tempi successivi e per autonome vicende un unico creditore.

Pertanto, essendo entrambi i due successivi controricorsi ascrivibili ad un unitario soggetto processuale, il secondo di quelli è inammissibile.

4.3. Infine, ben potendo questa Corte conoscere di ufficio i suoi propri precedenti, va rilevato che la rieiezione dei ricorsi in opposizione già dispiegati dagli odierni ricorrenti - avuta con le sentenze nn. 3670 e 13535 del 2008 del tribunale di Roma, è divenuta definitiva con il rigetto del ricorso avverso la prima e la declaratoria di inammissibilità di quello avverso la seconda, di cui - rispettivamente - alle sentenze del 2 dicembre 2014, nn. 25430 e 25431, di questa Corte: non è più allora revocabile in dubbio che difettavano i presupposti per la sospensione ai sensi dell'art. 586 c.p.c. e che non v'era notevole sproporzione del prezzo di vendita rispetto a quello giusto.

5. - Ciò posto, i due motivi, nel loro complesso considerati per la loro intima connessione, sono infondati.

5.1. L'art. 20 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, al suo comma 4, prevede che rimangano sospesi per trecento giorni - dal parere del pubblico ministero procedente per i reati di usura ed a seguito della denuncia dei fatti da parte delle vittime di quelli - non solo "... l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili", ma pure "I termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite e le assegnazioni forzate".

Già potrebbe dirsi che la stessa lettera della disposizione esclude in radice la sospensione della procedura espropriativa immobiliare nel suo complesso (come in modo espresso dispone la norma solo per le procedure esecutive di rilascio) restando sospesi, di quest'ultima, soltanto i termini - siano essi acceleratori, ordinatori, dilatori o perentori - previsti nel suo sviluppo: in via dirimente, peraltro, nessun elemento - né testuale, né extratestuale - consente di ritenere che in forza di detta disciplina si abbia sospensione dell'efficacia propria dei singoli atti già pronunziati, tra cui il decreto di trasferimento legittimamente emesso, questa potendo semmai dipendere da ulteriori provvedimenti di positivo apprezzamento di distinte e pregresse ragioni di doglianza, dalle quali però - beninteso - l'esecutato non sia decaduto.

5.2. Certo, la medesima norma comporta la sospensione della procedura esecutiva di rilascio dell'immobile, ma questa però è ontologicamente diversa dall'espropriazione immobiliare nel cui corso sia stato emesso il decreto di trasferimento su cui la prima si fonda.

Poiché l'ordine di rilascio contenuto nel decreto di trasferimento - alla stessa stregua dell'ordine di liberazione dell'immobile codificato dalla riforma del 2006 all'art. 560 c.p.c., - ha natura di autonomo titolo esecutivo, esso, in caso di mancato rilascio spontaneo del bene, legittima sì l'inizio di un'azione esecutiva, ma essa integra un'ordinaria separata esecuzione in forma specifica per rilascio immobile ed è strutturalmente e funzionalmente distinta da quella nel cui corso è stato emesso il titolo esecutivo azionato (Cass. 21 maggio 2014, n. 11266; sia pure incidentalmente, v. Cass. ord. 31 ottobre 2013, n. 24662).

Infatti, tale ulteriore e distinta esecuzione in forma specifica:

- ha a fondamento un suo autonomo e distinto titolo esecutivo: che non è giammai quello posto a base dell'espropriazione immobiliare, recante quest'ultimo la condanna ad un pagamento, ma il ben diverso decreto di trasferimento, recante la condanna alla condotta specifica di lasciare il bene nella materiale disponibilità di chi è riconosciuto avervi diritto in forza del disposto trasferimento dello staggito diritto reale immobiliare su di esso;

- ha un suo autonomo e distinto soggetto attivo o creditore, cioè colui che ha diritto al rilascio, nel caso di specie l'aggiudicatario - o l'assegnatario - definitivo beneficiario del trasferimento coattivo in cui la vendita giudiziale si risolve (che solo accidentalmente - con ipotesi statisticamente marginale - può coincidere con uno dei creditori, ove egli si renda pure aggiudicatario o assegnatario del bene staggito);

- ha come soggetto passivo o debitore non solo quello originariamente assoggettato all'espropriazione forzata - che di norma del bene in capo a lui pignorato ha pure la disponibilità materiale o di fatto - ma anche qualunque soggetto detenga il bene, in forza di una consolidata giurisprudenza, vanamente contrastata da parte minoritaria della dottrina e da isolate pronunzie della giurisprudenza di merito, che riconosce efficacia ultra partes al decreto di trasferimento (per limitarsi all'ultimo ventennio: Cass. 29 maggio 1995, n. 6038; Cass. 1 dicembre 1998, n. 12174; Cass. 4 luglio 2006, n. 15268; Cass. 28 agosto 2007, n. 18179; Cass. 16 maggio 2011, n. 10723; Cass. 14 ottobre 2011, n. 21224; Cass., ord. 26 maggio 2014, n. 11626);

- ha, proprio in dipendenza della pronunzia del decreto di trasferimento, un diverso oggetto: con quel decreto, il bene che una volta era pignorato è uscito dal patrimonio del debitore e più non fa parte dell'espropriazione (cioè della procedura esecutiva mirante ad "espropriare", cioè ad "es-trarre" dal patrimonio di proprietà del debitore un determinato bene al fine di convertirlo in denaro), la quale prosegue sul suo controvalore in denaro ed ha quindi da quel momento un oggetto del tutto diverso; mentre il bene, olim staggito, è adesso esclusivamente aggredito con l'esecuzione in forma specifica.

5.3. Pertanto, nessun effetto diretto l'art. 2015, cit. potrebbe produrre sul detto titolo esecutivo di rilascio in sé considerato (o, cioè, sulla sua esecutività) e, soprattutto, a tutto concedere poteva tale sospensione essere fatta valere dopo l'inizio della separata procedura di rilascio, cioè dopo almeno la notifica del preavviso di accesso dell'ufficiale giudiziario (prima di tale momento nulla essendovi da sospendere) e comunque dinanzi al diverso giudice di quella differente esecuzione: ma sotto questo specifico profilo non si sono mai doluti i ricorrenti, che hanno sempre preteso di fare riverberare gli effetti della peculiare sospensione ex L. n. 44 del 1989 tout court sulla esecutività dei già resi atti della procedura espropriativa immobiliare.

5.4. Nè ha alcun senso - o giuridico fondamento - insistere ulteriormente, nella fase a cognizione piena o di merito dell'opposizione agli atti esecutivi, per una rinnovata valutazione dell'originaria istanza di sospensione, presa oggetto di specifico e tipico provvedimento, correttamente conclusivo della fase sommaria:

non si ha cioè una sorta di persistente o immanente diritto ad una nuova mera presa in considerazione dell'istanza stessa originaria, una volta che sulla medesima il giudice, oltretutto nella sede effettivamente ed esclusivamente pertinente, si sia pronunziato, quando sia mancata l'impugnativa o la contestazione del relativo provvedimento, vuoi con l'apposito strumento dell'opposizione agli atti esecutivi, vuoi con la sottoposizione al giudice della fase di merito di elementi a confutazione specifica di quelli posti a fondamento della prima decisione.

Sul punto, risulta dagli atti che una delibazione dell'infondatezza dell'istanza di sospensione è stata operata dal g.e., a conclusione della fase sommaria dell'opposizione, con ordinanza 20.5.08, mediante indicazione della non plausibilità della commissione di reati di usura da parte dei soggetti coinvolti nell'espropriazione e

restando estranei a questa i potenziali autori di quelli: e tale ratio deciderteli, che risponde ad un apprezzamento di fatto insindacabile nella presente sede di legittimità perché scevro da evidenti vizi logici o giuridici, non è tempestivamente o ritualmente attinta da valida od ammissibile censura in questa sede.

5.5. Infine, non può predicarsi l'illegittimità della persistenza dell'efficacia - e quindi l'illegittimità della mancata sospensione - in dipendenza del dispiegamento delle impugnazioni: costituisce principio generale del vigente ordinamento processuale la carenza di un effetto sospensivo automatico delle impugnazioni stesse, sicché, ove non siano ad esse seguiti i discrezionali provvedimenti sospensivi previsti dal relativo rito, è non solo possibile, ma anzi doveroso per il giudice dar corso alla procedura, sia essa di cognizione che di esecuzione.

Tanto non comporta del resto affatto l'inutilità delle impugnazioni stesse, come lamentano i ricorrenti, ma è il necessario effetto della scelta di campo del ripudio di un loro generalizzato effetto sospensivo: e sempre, beninteso, impregiudicati gli effetti ripristinatori o risarcitori dell'eventuale loro accoglimento.

6. - In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese del giudizio di legittimità poste a carico dei ricorrenti, tra loro in solido per l'evidente comunanza di interesse in causa, in favore di ciascuna delle controricorrenti; sia pure, quanto alla Banca Alfa, con unitaria liquidazione, relativa al primo dei due controricorsi e per la qui riscontrata inammissibilità del secondo di quelli.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna i debitori tra loro in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore delle controricorrenti, in persona del rispettivo leg. rapp.nte p.t., liquidate: in favore di Banca Beta, in Euro 8.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed oltre maggiorazione per spese generali ed accessori nella misura di legge; in favore di Banca Alfa, in ragione di Euro 8.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed oltre maggiorazione per spese generali ed accessori nella misura di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 8 gennaio 2015.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2015

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*